



DELIBERA N. *46/2021*



Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 29/04/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA l’istanza di  acquisita con protocollo n. 0217149 del 20/05/2019;

VISTI gli atti del procedimento – istruttore dott. Pipolo;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante lamenta una ritardata migrazione ed a fronte di ciò ha poi inviato disdetta senza che fosse lavorata, operando poi la migrazione ad altro operatore.

2. La posizione dell’operatore



L'operatore ritiene l'istanza con contenuti generici, che la disdetta non era completa del documento di riconoscimento e quindi da rigettare l'istanza.

3. Motivazione della decisione

In merito alle linee 0810102629 - 0810105978 oggetto del primo contratto per migrazione, nel fascicolo la disdetta effettuata dal cliente non è stata prodotta, nelle memorie l'operatore dà atto di averla ricevuta, ma sostengono che non era conforme in quanto mancante del documento. Pertanto, l'operatore ha avuto conoscenza della volontà dell'istante di recedere dal contratto, ma ciò nonostante non ha effettuato una richiesta di integrazione per perfezionare la richiesta o quantomeno non ne dà prova, così come ha continuato a fatturare. Pur tuttavia, per il mancato funzionamento della linea internet l'istante non ha prodotto alcun documento attestante avvenuti reclami. Si ritiene in conclusione che la disdetta sia stata manifestazione della volontà dell'istante di recedere dal contratto, come risulta da delibera Agcom Regione Abruzzo delibera n. 08/2019, concretizzatosi poi con il passaggio ad altro Operatore. Pertanto, si accoglie parzialmente l'istanza in merito allo storno totale delle fatture emesse soltanto sulle numerazioni 0810102629 - 0810105978.

DELIBERA

Articolo 1

1. in parziale accoglimento dell'istanza del 20/05/2019, la Spa Wind Tre è tenuta allo storno totale delle fatture emesse sulle numerazioni 0810102629 – 0810105978, **pari ad un importo di € 1.978.12 (millenovecentosettantotto,12)**, come risulta nelle motivazioni, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del presente atto.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso atto.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE

Dott. Domenico Falco

VISTO: IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Alfredo Aurilio